

Sen. 1695/2017  
RF. 2908/2017



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice di Pace di Firenze, Avv. Sonia Salerno, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile **R.G. 2908/2017** (riunito alla causa avente **R.G. 4149/2017**)

Oggetto: **opposizione a sanzione amministrativa**

**, in persona del legale rappresentante**

**p.t. Signor**

rappresentata e dicesa dall'Avv. Vittorio Amedeo Francois ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze Via Jacopo Nardi n° 2

**-OPPONENTE-**

**CONTRO**

**COMUNE DI FIRENZE**

**decisa all'udienza del 12 giugno 2017** sulle contrapposte conclusioni delle parti intese, rispettivamente, all'accoglimento ed al rigetto dell'opposizione

\* \* \* \* \*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La società s.r.l., quale obbligata in solido, ha proposto opposizione avverso i verbali di accertamento della Polizia Municipale del Comune di Firenze n° 7030367 dell'11.02.2017, n° 7030368 del 22.02.2017 e n° 7030369 del 28.02.2017 con i quali veniva accertata la violazione dell'art. 20 commi 3,4 e 5 C.d.S. perché in data 30.01.2017 alle ore 14.20 circa realizzava occupazione del marciapiede di Via Nazionale altezza civico 19 mediante apposizione di scala per effettuare manutenzione ai lampioni della

pubblica illuminazione senza la prescritta autorizzazione per più della metà della larghezza del marciapiede e non lasciando libera una zona di almeno 2 metri per la circolazione dei pedoni. Nella fattispecie un pedone scendendo dal marciapiede veniva investito da un'auto e rimaneva ferito”.

Nel ricorso la società opponente contesta la legittimità dei verbali di accertamento, negando di aver commesso le infrazioni indicate nei verbali, in quanto stava effettuando manutenzione dei lampioni per la quale erano necessari pochi minuti, e quindi il cantiere era “mobile” e non soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 20 comma 3 C.d.S..

Il Comune di Firenze ha regolarmente depositato i documenti di cui all'art. 7, 7° comma D.Lgs. 150/2011, chiedendo il rigetto della opposizione

All'odierna udienza questo giudice al termine della discussione orale ha reso nota la sua decisione dando lettura del dispositivo della sentenza.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato, e deve quindi essere accolto.

L'art. 20 comma 3 C.d.S. prevede che “nei centri abitati l'occupazione di marciapiede da parte di chioschi, edicole o altre installazioni può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri....”.

Dal tenore della predetta norma è evidente come la stessa si riferisca ad occupazioni permanenti e non temporanee come quella effettuata dalla ricorrente la quale stava svolgendo la manutenzione dei lampioni posti in Firenze Via Nazionale, con un cantiere mobile adeguatamente segnalato e non soggetto ad alcun tipo di autorizzazione, proprio per la natura del lavoro per lo svolgimento del quale erano sufficienti pochi minuti.

Il ricorso pertanto viene accolto, con compensazione delle spese.

### P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta dalla società **s.r.l** in persona del legale rappresentante Signor **\_\_\_\_\_**, nei confronti del Comune di Firenze con ricorso depositato l' 08.03.2017 accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i verbali di accertamento n° 7030367 dell'11.02.2017, n° 7030368 del 22.02.2017 e n° 7030369 del 28.02.2017.

Condanna il Comune di Firenze a rimborsare alla ricorrente le spese del presente giudizio che liquida in Euro 250,00= per compensi professionali, Euro 86,00= per spese, oltre percentuale 15% per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge.

Firenze, 12 giugno 2017

IL CANCELLIERE  
Dott.ssa Stefania Marzetti

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE  
DI FIRENZE  
14 GIU. 2017  
DEPOSITATO

CANCELLIERE  
Stefania Marzetti

IL GIUDICE DI PACE  
Avv. Sonia Salerno